

Prot. n. L05/RNS
Bologna, 13 gennaio 2021

Oggetto:
Legge 18 dicembre 2020, n. 176: conversione in Legge del c.d. Decreto ristori.

Sommario

Con la conversione in Legge del “c.d. Decreto ristori”, vengono abrogati i successivi “Decreti ristori” e si assiste alla creazione di un unico corpus normativo.

Con la pubblicazione sulla G.U. 24 dicembre 2020, n. 319 - Supplemento Ordinario, n. 43 – il **Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137** (c.d. Decreto ristori) ⁽¹⁾ è stato **convertito nella Legge 18 dicembre 2020, n. 176** (**allegato 1**).

In primis, è da evidenziare che la citata Legge, **in vigore dal 25 dicembre 2020, abroga:**

- a) il Decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 (c.d. Decreto ristori bis) ⁽²⁾,
- b) il Decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154 (c.d. Decreto ristori ter),
- c) il Decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157 (c.d. Decreto ristori quater) ⁽³⁾;

restano, comunque, validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi

Oltre al riordino delle varie misure di sostegno contenute dei diversi citati *Decreti Ristori*, la Legge di conversione mantiene ferme, con alcune novità, le misure in materia di lavoro finalizzate a fronteggiare il periodo emergenziale connesso alla pandemia (come disposte non solo dal *Decreto Ristori* ma anche dai successivi *Decreti Ristori bis, Ristori ter e Ristori quater*) trasfusi nel nuovo corpo normativo (dall'integrazione salariale all'esonero contributivo, dall'istituzione o implementazione di Fondi per il sostegno di particolari settori, alle indennità per i lavoratori maggiormente colpiti dalle misure anti-COVID-19).

Specificando che la Legge di Bilancio 2021 (c.f.r. successiva Circolare dello scrivente Ufficio) ha rivisitato anche alcuni degli argomenti in esame, con la presente si riepilogano ed evidenziano, altresì, le novità introdotte dalla Legge in esame.

Art. 1-septies – Imprese sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati

Riscrivendo l'art. 14 del Decreto legislativo n. 276/20039, viene stabilito che le imprese sociali sono inserite nel novero dei soggetti con i quali i servizi di collocamento obbligatorio stipulano convenzioni quadro, aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro, al fine di favorire l'inserimento lavorativo di lavoratori svantaggiati o disabili.

Art. 11. - Finanziamento della prosecuzione delle misure di sostegno al reddito per le conseguenze dell'emergenza epidemiologica

¹ Cfr. Circolare RNS L139 – 30 ottobre 2020 e RNS L141 – 3 novembre 2020 dello scrivente Ufficio

² Cfr. Circolare RNS L147 - 11 novembre 2020 dello scrivente Ufficio

³ Cfr. Circolare RNS L162 - 10 dicembre 2020 dello scrivente Ufficio



La quota delle risorse già stanziata per trattamenti di integrazione salariale nel 2020, ed eventualmente **non impiegate**, verranno conservate in conto residui, nell'esercizio finanziario relativo al 2021.

Art. 12. - Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga. Disposizioni in materia di licenziamento. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per datori di lavoro che non richiedono trattamenti di cassa integrazione

Trattamenti integrativi (co. 1 – 8)

Viene confermata la concessione di ulteriori trattamenti di C.i.g., ordinaria e in deroga, e di Assegno ordinario con *“Causale Covid-19”* esclusivamente per periodi di durata massima di **sei settimane intercorrenti tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021**.

Viene maggiormente specificato che *“Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al venti per cento, dai datori di lavoro che hanno avviato l'attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019”*.

Divieto di licenziamenti (co. 9 – 10 - 11)

Prorogato al 31 gennaio 2021 il divieto di licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e di quelli collettivi per i datori di lavoro che non fruiscono integralmente dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 riconosciuti per il periodo 16 novembre 2020 - 31 gennaio 2021, ovvero dell'esonero contributivo riconosciuto a chi non fruisce delle integrazioni salariali;

Sgravi contributivi (co. 14 - 15)

Confermato l'esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali, per un periodo massimo di quattro settimane, fruibile entro il 31 gennaio 2021 per i datori di lavoro che non richiedano gli interventi di integrazione salariale previsti dal provvedimento in commento.

L'esonero perde il carattere di rigida alternatività rispetto l'utilizzo degli ammortizzatori sociali dal momento in cui i datori di lavoro potranno rinunciare all'esonero in favore delle integrazioni salariali anche per una sola parte dei lavoratori.

Sgravi contributivi per Cooperative sociali (co. 16bis)

Per l'anno 2021 previsto uno specifico sgravio contributivo, per un periodo massimo di 12 mesi, ed entro il limite di spesa di un milione di Euro, **in favore delle Cooperative sociali che assumono con contratti a tempo indeterminato donne vittime di violenza di genere**; in particolare due nuovi commi, prevedono che: *“16-bis. All'articolo 1, comma 220 (), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il contributo di cui al presente comma è attribuito anche, per un periodo massimo di dodici mesi ed entro il limite di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2021, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 1° gennaio 2021 e non oltre il 31 dicembre 2021»; 16-ter. Agli oneri di cui al comma 16-bis, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34, comma 6, del presente decreto.”*

Art. 12ter - Ulteriori misure in materia di integrazione salariale

I trattamenti relativi a periodi dal 13 luglio 2020 al 31 gennaio 2021 potranno essere riconosciuti anche ai **lavoratori alle dipendenze dei datori di lavoro, richiedenti la prestazione, al 9 novembre 2020**.

In sede di conversione in legge del Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, la disciplina relativa alla sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi I.n.a.i.l., originariamente contenuta nell'art. 13, è stata ampliata da quanto disposto dagli articoli 13bis (*Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per i datori di lavoro privati con sede operativa nei territori interessati dalle nuove misure restrittive appartenenti ai settori economici riferiti ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 e nell'Allegato 2*) e 13 quater (*Sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre*). Si tratta delle disposizioni inizialmente contenute, rispettivamente, nell'art. 11 del Decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 e nell'art. 2 del Decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, abrogati dall'art. 1 della legge 18 dicembre 2020, n.176.



Art. 13 – Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive.

In applicazione di tale disposizione, come si ricorderà⁴, i datori di lavoro, aventi sede operativa nel territorio dello Stato e svolgenti, come attività prevalente, una di quelle attività riconducibili ai settori interessati dal DPCM 24 ottobre 2020⁵ ed identificate dai codici Ateco indicati nell'**Allegato 1** del decreto convertito in esame, possono beneficiare della sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi I.n.a.i.l., **dovuti per la competenza del mese di Novembre 2020**, da intendersi, così come interpretato dall'I.n.p.s. con Circolare n. 129/2020, quali **contributi previdenziali in scadenza nel mese di Novembre 2020**.

All'atto della conversione del Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 viene, altresì, confermato che:

- sarà cura dell'Agenzia delle Entrate comunicare all'I.n.p.s. e all'I.n.a.i.l. i codici Ateco identificativi delle specifiche attività, per una corretta individuazione dei datori di lavoro che sono legittimati ad avvalersi della sospensione in esame;
- i versamenti dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi sospesi sono effettuati in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021, oppure mediante rateizzazione fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, fermo restando il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Art. 13 bis – Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per i datori di lavoro privati con sede operativa nei territori interessati dalle nuove misure restrittive appartenenti ai settori economici riferiti ai codici Ateco riportati nell'Allegato 1 e nell'Allegato 2.

Con il presente articolo viene integralmente recepito, senza modificazioni, quanto disciplinato dall'art. 11 del Decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, pertanto si rinvia alla Circolare dell'Ufficio Legislazione Lavoro RNS L147 – dell'11 novembre 2020.

Si ritiene tuttavia opportuno ricordare che hanno potuto beneficiare della sospensione dei contributi previdenziali ed assistenziali⁶, **dovuti nel mese di novembre 2020**:

- i datori di lavoro svolgenti una delle attività individuate con i codici Ateco di cui all'Allegato 1. Si tratta dell'allegato 1 al Decreto-legge n. 149/2020, contenente un'elencazione ben più ampia e corposa rispetto a quella di cui all'allegato 1 al decreto Legge n. 137/2020, in ragione dell'entrata in vigore del DPCM 3 novembre 2020⁷ con cui il Governo aveva disposto la sospensione e/o la limitazione di ulteriori attività economiche, tenuto conto della zona territoriale di appartenenza del datore di lavoro, rispetto a quelle indicate nel sopra citato DPCM 24 ottobre 2020;
- i datori di lavoro aventi unità produttive od operative collocate nelle c.d. zone rosse (aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto) ed appartenenti ai settori economici riferiti ai codici Ateco indicati nell'Allegato 2 del decreto.

Per un'approfondita analisi della sospensione dei contributi in esame, comprese le modalità operative delineate dall'I.n.p.s., si rinvia alla Circolare dell'Ufficio Legislazione Lavoro RNS L157 – del 2 dicembre 2020. Si evidenzia da ultimo che in sede di conversione del Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, nella Legge 18 dicembre 2020, n. 176 sono stati recepiti gli allegati 1 e 2 del Decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149. (**allegato 2**).

Art. 13 quater – Sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre.

⁴ Si veda la Circolare dell'Ufficio Legislazione Lavoro RNS L141 – del 3 novembre 2020.

⁵ Si veda la Circolare dell'Ufficio Legislazione Lavoro RNS L138 – del 27 ottobre 2020.

⁶ Non sono invece sospesi, per esplicita disposizione normativa, i premi per l'assicurazione obbligatoria I.n.a.i.l.

⁷ Si veda la Circolare dell'Ufficio Legislazione Lavoro RNS L142 – del 5 novembre 2020.



Con l'articolo in commento viene completamente recepito quanto disposto dall'art. 2 del Decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157⁽⁸⁾, senza che siano state apportate modifiche.

Si ricorda, per ogni opportunità, che con tale articolo il Governo ha riconosciuto la possibilità di **sospendere i versamenti tributari e contributivi** in scadenza nel mese di **dicembre 2020**, in favore di una pluralità di soggetti.

In merito è, altresì, intervenuto l'I.n.p.s. con la Circolare 14 dicembre 2020, n. 145 (**allegato 3**) ed il Messaggio 23 dicembre 2020, n. 4840 (**allegato 4**).

Tra i beneficiari della sospensione dei contributi previdenziali ed assistenziali **scaduti nel mese di dicembre 2020**, vi sono:

1) i soggetti che esercitano un'attività di impresa, arte o professione, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nell'intero territorio dello Stato, anche qualora abbiano intrapreso dette attività successivamente al 30 novembre 2019, a condizione che:

- a) abbiano ricavi o compensi **non superiori a 50 milioni** di euro per periodo di imposta 2019;
- b) abbiano subito una **diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33%** nel mese di novembre dell'anno 2020, rispetto allo stesso mese dell'anno precedente (2019);

2) i soggetti che, **a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi ed alla diminuzione fatturato** o dei corrispettivi di cui al precedente punto, svolgono:

- ✎ le **attività economiche sospese ai sensi dell'articolo 1 del DPCM 3 novembre 2020**, che abbiano il domicilio fiscale, sede legale o sede operativa **in qualsiasi area del territorio nazionale**;
- ✎ le attività di **servizi di ristorazione** ed aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno **scenario di elevata (zone arancioni) o massima (zone rosse) gravità** e da un **livello di rischio alto**, individuate come tali alla data del 26 novembre 2020 dalle ordinanze del Ministero della Salute;
- ✎ le attività di cui ai **settori economici** individuati, tramite codice Ateco, **dall'allegato 2** del decreto convertito in commento, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (Zone Rosse), individuate come tali alla data del 26 novembre 2020, con ordinanza del Ministero della Salute;
- ✎ **attività alberghiera, attività di agenzia di viaggio o di tour operator** e che abbiano il domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (Zone Rosse), individuate come tali alla data del 26 novembre 2020, con ordinanza del Ministero della Salute.

Per quanto riguarda le modalità operative per la fruizione della sospensione dei versamenti dei contributi si rinvia al Messaggio sopra indicato.

La legge 18 dicembre 2020, n. 176 (*Decreto-legge n. 137/2020*) conferma la c.d. ripresa dei versamenti dei contributi sospesi, in **un'unica soluzione**, entro il **16 marzo 2021** o mediante **rateizzazione**, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, fermo restando il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Art. 13 undecies - Disposizioni in materia di contribuzione volontaria

I **versamenti dei contributi volontari** all'I.n.p.s., dovuti per il periodo dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, sono considerati validi anche se effettuati in ritardo, purché entro i due mesi successivi e comunque entro il 28 febbraio 2021.

Art. 13 terdecies – Bonus baby - sitting

⁸ Si veda la Circolare dell'Ufficio Legislazione Lavoro RNS L162 – del 10 dicembre 2020.



Anche l'articolo in esame ripropone integralmente, senza modificazioni, la disciplina in origine contenuta nell'art. 14 del Decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 e per un esame completo della presente disposizione si rinvia all'attenta lettura della Circolare dell'Ufficio Legislazione Lavoro RNS L147 – del 11 novembre 2020.

A memento di sottolinea che, con decorrenza dallo scorso 9 novembre, il bonus – pari ad un massimo di euro 1.000 complessivi – per l'acquisto di servizi di baby sitting viene riconosciuto ai lavoratori, genitori di alunni delle scuole secondarie di primo grado, iscritti alla Gestione Separata I.n.p.s. od alle gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria o non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Tale bonus viene riconosciuto esclusivamente con riferimento alle **zone rosse**, per le quali sia stata disposta la didattica a distanza. Beneficiari possono essere entrambi i genitori, ma **in alternativa** tra loro, sempre che:

- la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile;
- nel medesimo nucleo familiare, l'altro genitore non sia beneficiario di strumenti di sostegno al reddito per il caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa;
- l'altro genitore non sia disoccupato o non lavoratore.

Il bonus baby-sitting può essere utilizzato da genitori di figli con disabilità in situazione di gravità ai sensi della Legge n. 104/1992 che siano iscritti a scuole di ogni ordine e grado, oppure che siano ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura.

Art. 13 sexiesdecies - Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Attuazione della direttiva (UE) 2019/1833 e della direttiva (UE) 2020/739

Confermate le modifiche apportate agli Allegati XLVII e XLVIII annessi al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, così come precedentemente regolamentato dall'art. 17 del Decreto-legge n. 149/2020.

Art. 15 – Nuova indennità per i lavoratori stagionali del settore del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo.

Art. 15 bis – Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e per gli incaricati alle vendite, nonché disposizioni per promuovere l'occupazione giovanile.

In ordine a quanto disciplinato da tali articoli, si evidenzia che nulla è stato innovato in sede di conversione in legge, pertanto si rinvia, rispettivamente, all'esame della Circolare dell'Ufficio Legislazione Lavoro RNS L141 – del 3 novembre 2020 ed alla Circolare RNS L 162 – del 10 dicembre 2020.

Si ritiene opportuno rilevare che quanto disposto dal citato art. 15 bis della Legge n. 176/2020 (*Decreto-legge n. 137/2020*) era originariamente disciplinato nell'art. 9 dell'abrogato Decreto-legge 30 novembre 2020, n.157; tuttavia, nel recepire dette disposizioni sono stati inseriti, nell'art. 15bis, i commi 12 e 13, aventi ad oggetto il riconoscimento ai datori di lavoro, che occupano alle proprie dipendenza un numero di addetti non superiore a nove, di uno sgravio contributivo pari al 100% limitatamente all'anno 2021, nel caso di stipula di contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica ed il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore ed il certificato di specializzazione tecnica superiore.

Lo sgravio in esame si applica sulla contribuzione dovuta per gli apprendisti pari, con decorrenza dal 1° gennaio 2007, al 10% e viene riconosciuto per i primi tre anni di durata del contratto di apprendistato. Resta inteso che per i periodi successivi è dovuta dai datori di lavoro l'ordinaria contribuzione pari al 10%.

Art. 16 - Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura

Art. 16 bis - Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura appartenenti ai settori economici riferiti ai codici ATECO riportati nell'Allegato 3.

Anche in ordine all'esonero contributivo a favore delle filiere agricole non sono state introdotte modificazioni. Parimenti, non state introdotte modificazioni di rilievo per quanto riguarda l'art. 16bis. Tali disposizioni erano originariamente contenute nell'art. 21 dell'abrogato Decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149.

Tenuto conto di quanto esposto, si rinvia alle circolari dello scrivente ufficio appena sopra indicate.



Art. 17 - Disposizioni a favore dei lavoratori dello sport

Art. 17bis - Ulteriori disposizioni a favore dei lavoratori dello sport

Riprendendo quanto regolamentato anche dall'art 28 del Decreto-legge n. 149/2020 e dall'art 11 del Decreto-legge n. 157/2020, viene confermato che, ai titolari di rapporto di collaborazione presso CONI, CIP e Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva viene erogata un'indennità di 800,00 Euro per ciascuno dei mesi di novembre e dicembre 2020.

Art. 22 – Scuole e misure per la famiglia

Il presente articolo, che introdusse modifiche all'art. 21 bis del Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (*Legge n. 126/2020*) ampliando le ipotesi in cui il genitore lavoratore dipendente poteva (e può) avvalersi del lavoro agile quale modalità di svolgimento della propria prestazione lavorativa, per il caso in cui per i propri figli minori degli anni 16 venga disposta la quarantena obbligatoria a causa di contatto verificatosi:

- ✓ all'interno del plesso scolastico;
- ✓ nell'ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, ecc.;
- ✓ all'interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche.

La possibilità di ricorso al lavoro agile, da parte del genitore lavoratore dipendente, continua ad essere prevista anche per il caso in cui venga sospesa l'attività didattica in presenza.

Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e, comunque, in alternativa alla misura sopra evidenziata, uno dei genitori, alternativamente all'altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, minore di anni 14, disposta dal dipartimento di prevenzione dell'Asl territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico, nonché nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni 14. A tale riguardo, è riconosciuta, in luogo della retribuzione, **un'indennità pari al 50%** della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'art. 23 del D. l.vo n. 151/2001.

Si evidenzia che in sede di conversione in legge del Decreto-legge n. 137/2020, è stata introdotta la lett. b-bis) all'art. 22, in virtù del quale per i giorni in cui un genitore fruisce del lavoro agile o del congedo straordinario, l'altro genitore non può chiedere di fruire di tali misure salvo che non sia genitore anche di altri figli minori degli anni 16, e non più solo minori degli anni 14, avuti da altri soggetti che non stiano fruendo delle medesime misure.

Art. 22 bis - Congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione dell'attività didattica in presenza nelle scuole secondarie di primo grado.

Le disposizioni contenute nel presente articolo erano originariamente previste dall'art. 13 dell'abrogato Decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 e non risultano modificate.

Come si ricorderà, tale norma riconosce la possibilità, limitatamente alle zone rosse, per i lavoratori genitori di figli per i quali sia stata disposta la sospensione della didattica in presenza nelle scuole secondarie di primo grado, di fruire di un periodo di congedo straordinario, per tutto il tempo in cui la didattica viene svolta a distanza, sempre che la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile.

Al verificarsi delle condizioni di cui sopra, i lavoratori percepiscono, in luogo della retribuzione, un'indennità pari al 50% della retribuzione.

Resta inteso che il congedo di esame viene riconosciuto anche ai lavoratori genitori di figli con disabilità accertata ai sensi della L. n. 104/1992 che siano iscritti a scuole di ogni ordine e grado ovvero siano ospitati in centri diurni aventi carattere assistenziale.

Anche in tale evenienza per un esame completo della disciplina del congedo in esame si rinvia alla Circolare dell'ufficio Legislazione Lavoro RNS L147 – dell'11 novembre 2020.

Art. 31 quinquies - Differimento delle elezioni degli organismi della rappresentanza sindacale

Non è consentita la pubblicazione, copia o distribuzione del presente documento, anche parzialmente modificato, senza l'approvazione scritta di Legacoop Rete Nazionale Servizi



In relazione al periodo contrattuale 2022 – 2024, viene stabilito al 31 dicembre 2021 la data alla quale sono rilevati i dati relativi alle deleghe sindacali e proroga, in deroga alla normativa vigente, gli organismi di rappresentanza del personale, disponendo che le elezioni relative al rinnovo dei predetti organismi si svolgeranno entro il 15 aprile 2022.

Cordiali saluti.

a cura
Ufficio Legislazione del lavoro

Allegati:

- 1) **Legge 18 dicembre 2020, n. 176**
- 2) **Allegato 1 e Allegato 2 - Legge 18 dicembre 2020, n. 176**
- 3) **I.n.p.s. - Circolare 14 dicembre 2020, n. 145**
- 4) **I.n.p.s. - Messaggio 23 dicembre 2020, n. 4840**